



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

ALLEGATO C

CONTRATTO TIPO

Tra:

l'Organismo Pagatore AGEA -Via Palestro n. 81 -00185
Roma..... (nome, indirizzo)
in appresso denominato "l'autorità nazionale competente", rappresentata, per la firma del
presente contratto, da (nome, indirizzo)
da una parte,

e

..... (nome, indirizzo della sede sociale)
in appresso denominato "il contraente", rappresentato da
..... (nome e titolo)
dall'altra

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008,

Visto il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008,

Vista la cauzione di buona esecuzione n..... del emessa da (Istituto garante) in conformità al modello di cui all'allegato V del presente contratto,

è stato convenuto quanto segue:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il contraente si impegna a eseguire le azioni aventi per oggetto:

.....,

le quali sono definite nella proposta del contraente del, modificata con lettere del, che formano parte integrante del presente contratto (cfr. allegato I).

Il contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.

Le conseguenze di eventuali controversie tra il contraente, l'ente esecutivo e i suoi eventuali subappaltatori non possono in alcun caso ricadere sull'autorità nazionale competente.

2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all'articolo 4 del regolamento attuativo. Le eventuali modifiche, approvate figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.

Il presente contratto non può essere modificato durante i tre mesi che precedono la fine dell'ultima fase di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità nazionale competente può autorizzare una deroga.

Articolo 2 – Durata

1. Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte contraente.
2. La durata di realizzazione delle azioni previste dal contratto è suddivisa in (una/due/tre) fasi di uguale durata e, comunque, ogni fase non potrà scadere oltre il dell'anno successivo a quello della stipula del contratto..

Il presente contratto può essere sospeso temporaneamente o definitivamente, senza indennizzo, se, a seguito di controlli, venga verificato che le azioni non sono state eseguite in conformità alla normativa comunitaria e nazionale disciplinante il settore.

3. Le azioni previste nei documenti di cui all'articolo 1 sono realizzate nel corso delle diverse fasi del programma a partire dalla data di entrata in vigore del contratto e si concludono



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

alla data di scadenza della prima/seconda/terza fase, come specificato al precedente punto 2.

4. Il contratto si estingue dopo il pagamento del saldo dell'ultima fase.

Articolo 3

Partecipazione finanziaria

1. La partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 con fondi quota nazionale e/o quota regionale ammonta a non oltre il 50% delle spese di ciascuna fase del programma previste dall'allegato II riconosciute imputabili ed effettivamente sostenute dal contraente per la realizzazione delle azioni contemplate all'articolo 1, a concorrenza:
 - di euro, per la prima fase;
 - di euro, per la seconda fase;
 - di euro, per la terza fase (completare in base alla durata del contratto e in funzione delle percentuali massime autorizzate).

Gli importi corrispondenti all'imposta sul valore aggiunto o ad altri tributi, tasse e imposte non vengono presi in considerazione nel calcolo della partecipazione finanziaria ai sensi del Regolamento CE 491/09.

2. L'ammontare del finanziamento della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 per ciascuna fase del contratto non può in alcun caso essere maggiorato, nemmeno quando il costo effettivo delle azioni superi il costo indicato nell'offerta del contraente. Le conseguenze finanziarie di tale superamento sono esclusivamente a carico del contraente.
3. Qualora il costo totale delle azioni di cui all'articolo 1 risulti inferiore agli importi indicati al paragrafo 1, la partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 viene ridotta in misura proporzionale.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Articolo 4 – Esecuzione delle azioni

1. Il contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. Il contraente assume il personale necessario per il controllo e la sorveglianza dell'esecuzione delle azioni previste dal programma.
2. Il contraente comunica all'autorità nazionale competente i contratti stipulati con gli enti esecutivi, nonché il nome e la ragione sociale dei terzi cui intende affidare l'esecuzione di un'azione e il nome degli eventuali consiglieri o consulenti. [Gli eventuali contratti con subappaltatori devono essere approvati per iscritto dall'autorità nazionale competente prima di essere conclusi.]¹
3. Il contraente inserisce nei contratti conclusi con l'ente o gli enti esecutivi tutte le clausole necessarie affinché l'autorità nazionale competente possa esercitare, nei confronti degli enti esecutivi, gli stessi diritti e fruire delle stesse garanzie e degli stessi meccanismi di controllo di cui essi dispongono nei confronti del contraente medesimo.
4. Sono automaticamente accettate variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 10%, per ogni voce di bilancio relativa alle azioni del programma indicate nella proposta del contraente, accettata e allegata al contratto, purché non siano oltrepassati i massimali di cui all'articolo 3 e non siano modificati il/i Paese/i destinatari, il prodotto promosso e le modalità di promozione (fiere, seminari, gdo, ecc.) .
5. Il contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per gli enti esecutivi e gli eventuali subappaltatori:
 - a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
 - a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
 - a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato, ai sensi del Regolamento 491/09, al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto, conformemente all'allegato IV; il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.

¹ Le frasi tra parentesi quadre sono facoltative.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

6. Trenta giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre, il contraente trasmette all'autorità nazionale competente un calendario provvisorio delle azioni previste redatto secondo il modello dell'allegato VII. In caso di cambiamenti rispetto al suddetto calendario provvisorio egli trasmette, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle azioni previste nel programma.

La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi dell'azione o delle azioni in questione.

7. Il contraente comunica sollecitamente per iscritto all'autorità nazionale competente, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.

Sarà cura dell'organismo proponente di trasmettere con immediatezza all'AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

1. Il contraente si impegna ad aprire un conto bancario che verrà utilizzato esclusivamente per tutte le operazioni finanziarie (entrate e spese) relative alla gestione del presente contratto.
2. Il contributo della Comunità europea di cui al Regolamento CE 491/09 a valere sui fondi quota nazionale e/o regionale è versato sul seguente conto bancario aperto a nome del contraente.

Nome della banca:.....
Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:.....
Designazione esatta del titolare del conto:
Numero del conto, compresi i codici bancari (*codice IBAN*):.....

3. Il contraente s'impegna:

- a pagare le spese presentate dagli enti esecutivi entro i termini legali, prima di chiederne il rimborso all'autorità nazionale competente ;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

- ad alimentare il conto di cui al paragrafo 1 per rispondere alle esigenze del primo trattino.
- 4. Le domande di pagamento da presentare entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto, sono corredate oltre che dalle relazioni trimestrali da redigersi in conformità al modello VIII di cui al presente contratto, da una tabella riassuntiva in cui vengono indicati i pagamenti realmente effettuati e sono presentate in maniera conforme all'allegato III, lettera D del presente contratto. Alle domande deve essere allegata copia delle fatture e dei documenti giustificativi relativi a tali pagamenti, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 1.
Il contraente ha la facoltà di richiedere per il primo anno (entro il mese successivo alla stipula del contratto) e per ciascuno degli anni successivi (entro il mese successivo al 15 ottobre), una anticipazione del contributo:
 - Nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.
 - Nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell'anticipo, conforme al modello di cui all'allegato VI.Ove il contraente non acceda all'anticipo del contributo, o acceda all'anticipo nella misura del 30%, le azioni devono essere concluse entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta in pari data del saldo. Ove il contraente acceda all'anticipazione integrale del contributo, potrà concludere le azioni entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di stipula del contratto e rendicontare il saldo entro i due mesi successivi.
- 5. Qualora risulti dalla verifica che sono stati effettuati versamenti indebiti, il beneficiario rimborsa, su richiesta dell'autorità nazionale competente, l'importo in questione, a norma dell'articolo 73 del regolamento n. 796/04. In caso di frode o di grave negligenza si applicano le disposizioni della vigente normativa.
- 6. In caso di risoluzione del contratto, il pagamento della partecipazione finanziaria della Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è sospeso fintantoché gli effetti di tale risoluzione non siano stati calcolati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4.
- 7. Il contraente si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del contributo spettante, una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del Decreto Legge n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2002.
- 8. Il contraente è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell'art.4 bis del Decreto Legge



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

415 febbraio 2007, n. 10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all'erario, ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Il contraente è a conoscenza che i dati riguardanti i beneficiari saranno resi pubblici a norma del Regolamento del Consiglio n. 1290/05, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento della Commissione n. 259/08.

Articolo 6 – Controlli

1. Il contraente e l'ente esecutivo o gli enti esecutivi tengono una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente e della Commissione ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi.
2. L'autorità nazionale competente e la Commissione possono far procedere in ogni momento a controlli tecnici e contabili che consentano loro di seguire lo stato di avanzamento e di realizzazione delle azioni. Inoltre, sin dalla stipula del contratto e fino a cinque anni dopo la data di pagamento del saldo, gli agenti delegati dall'autorità nazionale competente, dalla Commissione e dalla Corte dei conti possono prendere visione dei registri e di tutti gli altri documenti relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del contratto.
3. La Commissione può partecipare in ogni momento ai controlli organizzati dagli Stati membri. Essa può procedere a tutti i controlli supplementari che ritiene necessari.

Articolo 7 – Sconti e introiti eventuali

1. Al contraente è fatto obbligo di avvalersi di tutte le possibilità esistenti per ottenere sconti, abbuoni o provvigioni.

Egli si impegna ad accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli eventuali sconti, abbuoni o provvigioni ottenuti che non sono già indicati nella fatturazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

2. Il contraente deve accreditare sul conto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi introito derivante dall'esecuzione delle azioni previste dal presente contratto, segnatamente gli interessi di eventuali operazioni bancarie realizzate con il contributo finanziario della Comunità europea erogato ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Tutti questi introiti vengono detratti dall'importo del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.

Articolo 8 – Diffusione e utilizzo dei risultati

1. Il contraente si impegna a proteggere o a far proteggere i risultati che possono dare luogo a diritti di proprietà, acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il contraente accetta che il Mippaf e le Regioni comunichino o pubblichino informazioni relative, in particolare, alle azioni previste dal presente contratto, alla valutazione finale delle azioni nonché all'organismo o agli organismi che hanno partecipato alla loro esecuzione.
3. Il materiale realizzato e finanziato nell'ambito di un programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive, nonché i siti Internet, può formare oggetto di ulteriori utilizzazioni previa autorizzazione scritta del Mipaaf e delle Regioni, tenendo conto dei diritti dei contraenti derivanti dal diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 9 – Compensazione di crediti

Le parti contraenti non possono compensare tra loro i crediti risultanti dal presente contratto con altri crediti tra le stesse parti contraenti.

Articolo 10 – Clausola risolutiva

1. In caso d'inosservanza di uno degli obblighi imposti al contraente dal presente contratto, l'autorità nazionale competente diffida il contraente stesso tramite lettera raccomandata con



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

ricevuta di ritorno; se, dopo un mese, il contraente risulta ancora inadempiente, l'autorità nazionale competente risolve il contratto di pieno diritto, senza indennizzo.

2. L'autorità nazionale competente risolve il contratto senza preavviso nei seguenti casi:
 - a) mancato ottenimento da parte del contraente, per sua negligenza, di un permesso o di un'autorizzazione occorrenti per l'esecuzione del contratto;
 - b) grave mancanza del contraente ai propri obblighi contrattuali, debitamente constatata dall'autorità nazionale competente;
 - c) dichiarazioni false del contraente ai fini dell'ottenimento del contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 o di altri finanziamenti pubblici.
3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il contraente perde integralmente la garanzia di buona esecuzione e perde le altre cauzioni costituite in virtù del presente contratto, proporzionalmente agli importi indebitamente versati dei contributi finanziari erogati dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'importo dovuto al contraente è calcolato in base al costo effettivo delle azioni eseguite conformemente al contratto prima della sua risoluzione, comprese le spese occasionate dai lavori preparatori delle azioni stesse, fatti salvi il risarcimento dei danni e gli interessi eventualmente subiti dal contraente a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 11 – Disposizioni fiscali

1. In base agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il contributo erogato dalla Comunità europea ai sensi del Regolamento CE 491/09 è esonerato da ogni tributo, tassa e imposta, e in particolare dall'imposta sul valore aggiunto. Per l'applicazione degli articoli 3 e 4 di detto Protocollo, il contraente si attiene alle istruzioni dell'autorità nazionale competente e della Commissione.
2. Se il contraente è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente non è imputabile al contributo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

3. Se il contraente è tenuto al pagamento di tributi, tasse e imposte nei paesi terzi destinatari del programma, detti tributi, tasse e imposte sono rimborsabili, nell'ambito del bilancio del programma approvato, salvo il caso in cui tali oneri siano recuperabili nel paese terzo in cui è realizzato il programma.
- (4. ...disposizioni fiscali dello Stato membro)

Articolo 12 – Controversie tra il contraente e i terzi

1. Qualora, in caso di controversia con terzi in rapporto all'esecuzione del presente contratto, l'autorità nazionale competente chieda al contraente di promuovere un'azione in sede amministrativa o giudiziaria, il contraente è tenuto a conformarsi alle istruzioni dell'autorità nazionale competente.
2. Il contraente informa per iscritto l'autorità nazionale competente di qualsiasi azione amministrativa o giudiziaria avviata contro di lui a seguito dell'esecuzione del presente contratto. Le parti contraenti decidono di comune accordo le misure da adottare.
3. L'autorità nazionale competente informa immediatamente la Commissione delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Disposizioni applicabili in caso di prescrizioni contrastanti

In caso di contrasto tra il presente contratto e la proposta del contraente, si applicano esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

Articolo 14 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha sede l'autorità nazionale competente.
2. Per eventuali controversie tra l'autorità nazionale competente e il contraente o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in relazione al presente contratto, per le quali non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, sono competenti i tribunali del paese sopra citato.

Articolo 15 – Allegati

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti testi:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

- Allegato I: proposta del contraente (e lettere modificative) ai sensi dell'articolo 1.
Allegato II: bilancio ricapitolativo.
Allegato III: imputabilità delle spese: disposizioni specifiche.
Allegato IV: modalità relative alla menzione del contributo finanziario dell'Unione europea.
Allegato V: modello di garanzia di buona esecuzione del contratto.
Allegato VI: modello di garanzia per l'anticipo.
Allegato VII: modello del calendario provvisorio delle azioni
Allegato VIII: modelli di relazioni.

FIRME

Per l'autorità nazionale competente,

Per il contraente,

Fatto a, il

Fatto a, il

<u>ALLEGATO I</u>

1. Proposta del contraente (e lettere modificative) come approvata dal Comitato di Valutazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

ALLEGATO II

Bilancio ricapitolativo¹

AZIONI	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	TOTAL E
<i>Azione 1*</i> <i>Azione 2*</i> <i>Azione 3*</i>				
<i>Totale delle azioni (1)</i> <i>Spese relative alla garanzia di buona esecuzione</i> <i>Emolumenti dell'ente esecutivo (massimo 13 % di (1), allegato III, punto B.1.2)</i> <i>Misurazione dei risultati delle azioni (massimo 3% di (1), allegato III, punto C.5)</i>				
<i>Costi diretti totali del programma (2)</i> <i>Spese generali (massimo 4 % di (1), allegato III, punto A.2)</i>				
TOTALE PROGRAMMA				



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA¹
(in termini assoluti e in termini percentuali)

	1°ANNO	2°ANNO	3°ANNO	TOTALE
FINANZIAMENTO EROGATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI DEL REG. CE 491/09 FONDI QUOTA NAZIONALE FONDI QUOTA REGIONALE REGIONI..... CONTRAENTE				
TOTALE				

* Compresi gli emolumenti fatturati in base a una tariffa oraria (allegato III, punto B.1.1)

1 Queste tabelle potranno essere adeguate in funzione del programma.

ALLEGATO III

Imputabilità delle spese: disposizioni specifiche



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Sono imputabili soltanto le spese relative alle azioni realizzate e sostenute dal contraente e/o dall'ente esecutivo dopo la data di entrata in vigore del contratto e prima della data di scadenza. Possono essere incluse, in tutto o in parte, le spese delle seguenti categorie:

A. Spese del contraente (spese generali e oneri finanziari)

1. Le spese generali del contraente comprendono le spese di amministrazione, di coordinamento (comprese le spese di viaggio e di soggiorno) e di gestione (compresi i costi di utilizzo del materiale informatico), nonché le spese di segreteria, contabilità, corrispondenza, affitto e quelle relative a comunicazioni, consumi correnti (quali acqua, gas ed elettricità) e manutenzione. Questi costi indiretti sono calcolati in base ai principi, alle regole e ai metodi contabili in vigore nel paese del contraente.
2. Le spese generali non possono superare il 4 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni.

Tuttavia nel calcolo delle spese generali non sono prese in considerazione le spese effettive di realizzazione delle azioni eseguite direttamente dal contraente.

3. Sono imputabili le spese relative alla garanzia di buona esecuzione.
4. Le spese generali e le spese relative alla garanzia di buona esecuzione possono essere prese in considerazione soltanto:
 - se sono verificabili;
 - se non includono alcuna spesa già imputata al presente contratto in un'altra categoria di spesa;
 - se non sono a carico di un altro progetto.

B. Spese dell'ente esecutivo

1. Emolumenti



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Gli emolumenti coprono tutte le spese di personale, di concezione, di realizzazione e di gestione delle azioni. Le spese di viaggio e di soggiorno sono soggette alle regole previste al punto 2. Nella proposta, ogni emolumento deve essere presentato in uno dei due modi seguenti:

1.1. Emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine

Gli emolumenti di questa categoria sono presentati in base al costo orario (non giornaliero), al costo per azione, per mese, per categoria di personale e per persona; sono inoltre indicati la durata della prestazione, il costo unitario e il costo totale.

Nei "fogli di presenza" compilati dal personale interessato devono inoltre comparire ulteriori informazioni, quali il luogo della prestazione, il numero di ore al giorno e l'oggetto della prestazione in rapporto all'azione prevista dal contratto.

Questi documenti devono essere certificati conformi almeno una volta al mese dal responsabile del progetto o da qualsiasi altro membro responsabile del personale.

I "fogli di presenza" dettagliati devono essere disponibili e verificabili presso il contraente.

Per gli emolumenti degli esperti consultati, l'ente di esecuzione accerta che i periodi di lavoro dichiarati siano stati effettivamente prestati.

1.2. Emolumenti fatturati in base a un importo forfettario

Gli emolumenti di questa categoria non possono superare complessivamente il 13 % dei costi effettivi di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese del contraente (punti A.1 e A.3) e gli emolumenti di cui al punto 1.1).

1.3. Se il contraente esegue direttamente le azioni gli emolumenti fatturati sulla base di incarichi portati a termine saranno presentati come indicato al punto 1.1.

2. Spese di viaggio e soggiorno



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Le spese di questa categoria occasionate dalla realizzazione delle azioni sono imputabili, dietro presentazione dei documenti giustificativi, alle condizioni seguenti:

2.1 Spese di viaggio

- biglietto aereo in classe turistica e carta d'imbarco;
- biglietto ferroviario di prima classe;
- per i tragitti effettuati in automobile, un'indennità chilometrica massima di 0,25 euro/km; devono essere indicati le date, i luoghi di partenza e di arrivo e la distanza percorsa.

2.2 Spese per vitto e alloggio

- un' indennità di alloggio fino ad un massimo 180 euro al giorno è corrisposta su presentazione delle fatture pagate.
- un'indennità di soggiorno pari a 90 euro al giorno a copertura di tutte le altre spese (vitto, spostamenti locali, telefono ecc.).

Tali indennità diarie vengono concesse per il numero di giorni necessario ai fini della realizzazione dell'azione.

C. Altre spese connesse alla realizzazione delle azioni

1. Spese per riunioni e viaggi collettivi

Qualora l'ente esecutivo organizzi viaggi o riunioni per i gruppi destinatari del programma, i relativi documenti giustificativi devono essere accompagnati da un foglio di presenza. Ad esempio, le fatture d'albergo devono essere nominative oppure, se sono collettive, devono citare i nomi di tutte le persone alloggiate. In caso di pranzi di gruppo, si dovranno indicare i nomi dei partecipanti, le relative mansioni e l'oggetto dell'evento.

2. Materiale e attrezzatura



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Il materiale e l'attrezzatura necessari per la realizzazione delle attività che formano oggetto del presente contratto vengono noleggiati, tranne nei casi in cui l'acquisto risulti più conveniente o il noleggio sia impossibile.

2.1 Spese per materiale di consumo

Sotto questa voce sono comprese le spese inerenti all'acquisto, alla fabbricazione o all'utilizzo di materiali, beni o attrezzature:

- (a) la cui durata di vita sia inferiore alla durata dei lavori definiti nel contratto, e
- (b) che non siano considerati immobilizzazioni in virtù dei principi, delle regole e dei metodi contabili in vigore presso l'ente esecutivo.

Le spese per materiale di consumo non saranno considerate costi diretti qualora l'ente esecutivo provveda a contabilizzarle sotto forma di ammortamento o in qualsiasi altra forma.

2.2 Spese per materiale durevole

Si considerano imputabili le spese inerenti all'acquisto o alla fabbricazione, dopo la data in cui il contratto acquista efficacia, di materiale indispensabile per l'esecuzione dell'azione, con una durata di vita uguale o superiore alla durata dei lavori definiti nel contratto.

Tali spese devono essere conformi alle disposizioni nazionali in materia di ammortamenti, fermo restando che il periodo preso in considerazione per il calcolo del relativo importo sarà quello compreso tra la data di efficacia del contratto o la data di acquisto del materiale - ove quest'ultima sia posteriore alla data di efficacia - e la data di scadenza del contratto. Viene altresì tenuto conto del tasso di utilizzo del materiale durante il periodo considerato.

3. Costi di utilizzo del materiale informatico

I costi di utilizzo del materiale informatico possono includere tutte le spese relative al tempo di collegamento, al tempo di funzionamento dell'unità centrale, al numero di righe stampate e alle prestazioni di società di servizi. Tali spese possono essere imputate al contratto conformemente alle regole interne dell'ente esecutivo e in base al tempo e al costo di elaborazione effettivamente



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

richiesto dai lavori definiti nel contratto. (L'elenco dei costi di elaborazione figura nell'offerta di cui all'allegato I).

4. Spese di pubblicazione e di diffusione

Sotto questa voce sono comprese le spese sostenute per l'edizione, la traduzione e la diffusione delle pubblicazioni e del materiale audiovisivo previsti per le azioni contemplate dal contratto.

5. Misurazione dei risultati delle azioni

Il bilancio del programma può includere i costi relativi alla misurazione dei risultati raggiunti dalle azioni del programma.

I costi di tale misurazione non possono superare il 3% del costo effettivo di realizzazione delle azioni (sono esclusi le spese generali e gli emolumenti di cui ai punti A.2 e B.1.2).

D. Presentazione delle fatture e dei documenti giustificativi

Le domande di pagamento indirizzate all'autorità nazionale competente devono essere accompagnate da copie delle fatture e dei documenti giustificativi, che saranno classificati e registrati secondo le varie voci di bilancio figuranti nella proposta. Tutti questi documenti devono essere ricapitolati in una tabella riassuntiva insieme agli importi espressi in euro.

Per i programmi approvati e per tutti gli altri importi e pagamenti interessati dai programmi, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale la spesa corrispondente è registrata e dichiarata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione.

Per i programmi realizzati, ove previsto, il tasso di cambio utilizzato è il tasso di conversione previsto all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione. Ai sensi di tale articolo, le spese sostenute per azioni promozionali espresse in euro nell'ambito di una procedura di gara devono essere calcolate in base al tasso di cambio dell'euro stabilito dalla Banca Centrale Europea come segue:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

"Per i prezzi o gli importi diversi da quelli menzionati agli articoli da 1 a 7, nonché per gli importi connessi a tali prezzi, espressi in euro nell'ambito di una procedura di gara, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese in cui ha luogo uno dei seguenti atti giuridici:

(...)

(d)... per gli importi destinati a studi o azioni promozionali nell'ambito di una procedura di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;"

Per tali programmi il tasso di cambio applicabile per i pagamenti viene debitamente descritto all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione come segue:

"Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore."

In ciascuno dei documenti giustificativi devono figurare i seguenti dati: il subappaltatore o fornitore, l'oggetto della prestazione e la relazione con l'azione prevista, la data, l'importo dettagliato (al netto dell'IVA) e il numero di registro; tali documenti devono essere corredati della prova di pagamento.

In caso di controllo in loco, l'autorità nazionale competente e i servizi della Commissione o della Corte dei conti devono poter disporre dei documenti originali classificati e registrati in base alle presenti disposizioni.

E. Spese non imputabili

Non sono considerate imputabili le spese seguenti:

- gli accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri;
- le spese per spostamenti in taxi o in mezzi di trasporto pubblico coperte da un'indennità diaria;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

- le spese bancarie, gli interessi bancari e i premi assicurativi, ad eccezione delle spese relative alla garanzia di buona esecuzione di cui al punto A.3 del presente allegato;
- le perdite di cambio per valuta estera;
- le spese sostenute fuori dal campo di applicazione del presente contratto;
- le spese per l'acquisto del prodotto.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

ALLEGATO IV

Modalità relative alla menzione del contributo finanziario di cui al regolamento CE 1234/07 e successive modifiche

1. Il materiale pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del presente contratto, devono recare l'emblema sotto riportato.



CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1234/07

2. L'emblema deve essere chiaramente leggibile. Per i supporti audiovisivi, l'emblema e la menzione di cui sopra devono figurare chiaramente all'inizio, durante o alla fine del messaggio. Le registrazioni audio devono riprodurre chiaramente la menzione di cui sopra alla fine del messaggio.
3. L'assenza del riferimento al contributo finanziario erogato ai sensi del Reg. CE 491/09 nel materiale e nei documenti di cui al paragrafo 1 può comportare la non imputabilità dei costi relativi al materiale in questione.
4. La menzione sopra riportata dovrà essere tradotta anche nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni o in lingua inglese.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

<u>ALLEGATO V</u>

Modello di garanzia di buona esecuzione del contratto n°

Banca

AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE

[Oggetto/descrizione sommaria del contratto]

Con la presente confermiamo renderci solidalmente, incondizionatamente e irrevocabilmente garanti nei confronti dell'autorità nazionale competente, per un periodo di durata indeterminata, della buona esecuzione del contratto da stipulare tra l'autorità nazionale competente

e

società/ragione sociale/indirizzo, di seguito denominata "il contraente", fino alla concorrenza di

[.....] euro (per esteso:euro),

pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento erogato dalla Comunità europea ai sensi del Reg. CE 491/09 di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto.

Se l'autorità nazionale competente la informa che il contraente, per una ragione qualsiasi, non ha adempiuto esattamente ai propri obblighi contrattuali, la banca si impegna a versare immediatamente sul conto indicato dall'autorità nazionale competente l'importo summenzionato, sostituendosi al contraente, su semplice richiesta scritta notificatale dall'autorità nazionale competente (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

La banca rinuncia a qualunque diritto di contestazione, di rifiuto della prestazione, di ritenuta o di compensazione, come pure ad invocare eventuali diritti che il contraente potrebbe vantare nei confronti dell'autorità nazionale competente in forza del contratto o in relazione a quest'ultimo, oppure a qualsiasi altro titolo.

La banca può essere liberata dalla presente garanzia solo previo accordo scritto dell'autorità nazionale competente e non può effettuare depositi senza il benestare di quest'ultimo.

Gli obblighi che incombono alla banca in virtù della presente garanzia non sono pregiudicati da eventuali accordi o disposizioni pattuite tra l'autorità nazionale competente e il contraente, aventi ad oggetto gli obblighi contrattuali del secondo nei confronti del primo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

La presente garanzia entra in vigore il giorno della stipula del contratto. Essa scade all'atto della restituzione del presente documento, che deve aver luogo entro [30] giorni a decorrere dall'esecuzione dell'ultimo pagamento in forza del contratto.

[Luogo/Data]

[Firma/Qualifica]

[Firma /Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VI

MODELLO DI GARANZIA PER L'ANTICIPO



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Il sottoscritto,(istituto bancario), rappresentato da,
debitamente abilitato all'uopo,
dichiara costituire cauzione solidale a favore della società(contraente)
con sede legale a
per un importo di euro
(in lettere, per esteso:)

pari al 110% dell'anticipo (120% in caso di anticipo integrale), il quale rappresenta fino al
30% (100% in caso di anticipo integrale) dell'importo massimo relativo alla ... fase del
contratto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del contratto [...] stipulato tra l'autorità nazionale
competente e la società(contraente) concernente azioni di
..... a favore di, quali definite nel
contratto n. firmato il... .

Il sottoscritto si impegna a versare, su richiesta dell'autorità nazionale competente e senza
dilazione alcuna per qualsivoglia motivo, l'importo garantito di cui sopra sul conto intestato
all'autorità nazionale competente, senza alcuna possibilità di obiezione al riguardo da parte
della società (contraente)

La presente cauzione sull'anticipo ha efficacia all'atto dell'iscrizione nei nostri libri contabili
dell'anticipo versato dall'autorità nazionale competente sul conto bancario n. e sarà
svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente al momento del
recupero dell'anticipo.

L'originale della garanzia verrà restituito al sottoscritto.

Fatto a,

il

[Firma/Qualifica]

[Firma/Qualifica]

Allegare l'elenco delle persone abilitate a sottoscrivere le garanzie e copia delle firme depositate.

ALLEGATO VII

CALENDARIO PROVVISORIO DELLE AZIONI
(Articolo 4.6 del contratto)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Numero del contratto					
Nome dell'organizzazione(i) proponente(i):					
Data d'inizio del programma (Data della firma):					
Anno del programma:					
Trimestre di attività:					
Data inizio trimestre:					
Data fine trimestre:					
Termine per la trasmissione di un calendario provvisorio:					
Calendario provvisorio trasmesso il:					
Le attività che hanno una durata superiore ad un trimestre, sono descritte solo nel primo trimestre.					
Data d'inizio	Data di fine	Tipo di attività	Paese	Città	Codice dell'azione previsto nel contratto

ALLEGATO VIII

A. Modello per le relazioni trimestrali

Da completare da parte dell'organizzazione proponente

Relazione n.°



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

(La relazione non dovrebbe superare tre pagine più il riepilogo finanziario)

Organizzazione proponente :.....
Nome del programma :.....
Data della relazione :.....
Periodo della relazione :.....
Data d'inizio del programma :.....
Contratto (FEAGA) n. :

1. Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

1. Azione 1
.....
2. Azione 2
.....
3. Azione 3
.....

n. Azione n
.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito.

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi).

Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.

2. Svolgimento del programma

Esporre qualsiasi tipo di osservazione e le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma. Fornire indicazioni sulle azioni da realizzare nel periodo successivo, indicando le eventuali variazioni rispetto alle previsioni.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

3. Spese effettuate riportate nella domanda trimestrale di pagamento.

A/A	Azioni ¹	Pagamenti effettuati ²				
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Totale EUR
1	Azione 1					
2	Azione 2					
3					
4					
5					

¹ Azioni descritte nell'allegato del contratto.

² Pagamenti eseguiti dichiarati dall'organizzazione proponente per ciascun periodo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

B. Modello per le relazioni annuali

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

La relazione annuale consta di due sezioni :

- a) descrizione sommaria delle azioni,
- b) riepilogo finanziario.

Relazione n.

Organizzazione proponente :.....
Nome del programma :.....
Data della relazione :.....
Periodo della relazione :.....
Data d'inizio del programma :.....
Contratto (FEAGA) n° :.....

A. Descrizione sommaria delle azioni

Esecuzione delle azioni

Elenco delle azioni intraprese figurante nel programma (allegato al contratto):

- 1. Azione 1
.....
- 2. Azione 2
.....
- 3. Azione 3
.....

n. azione n

.....

Per ogni azione, fornire le informazioni indicate di seguito (ove pertinenti).

Tempo, luogo, indicazioni delle dimensioni (numero di partecipanti, numero di punti di vendita, quantità di materiale stampato, durata e numero di spot radiofonici o televisivi).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

Per i siti Internet, fornire l'indirizzo. Precisare gli altri parametri importanti di ciascuna azione.

Attuazione del programma

- Esporre qualsiasi tipo di osservazione utile e menzionare le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del programma.
- Indicare ogni modifica o annullamento di azioni previste e il motivo.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI

B. Riepilogo finanziario

Da completare a cura dell'organizzazione proponente.

A/A	Azioni ¹	Bilancio previsto ² EUR	Spese dichiarate ³	Bilancio previsto – spese dichiarate	Differenza in %
	A	b	c	d=b-c	e=100 x (d / b)
1					
2					
3					
	TOTALE				

¹ Azioni descritte nel contratto per la fase in questione.

² Bilancio descritto nel contratto per la fase in questione.

³ Spese dichiarate per le azioni intraprese nella fase in questione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ XI